Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 69 DEL 3/12/2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore del Consorzio Universitario Piceno del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario e impegno di spesa. CIG ZF32A89615

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

Arch. Alessandra Bovara

DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

VISTO il documento istruttorio relativo all'oggetto, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

VERIFICATO e **APPROVATO** il contenuto del documento istruttorio;

DATO ATTO che è necessario riorganizzare, supportare e potenziare le attività del Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati con particolare riferimento a quelle di Orientamento anche in ragione di un calo delle iscrizioni registrate dalle Università con sedi nel Piceno, mediante figura di istruttore amministrativo;

CONSIDERATO che con Delibera n. 4 del 1/02/2019, in considerazione di dette necessità, il CDA delibera di approvare il nuovo Piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021 instaurando un rapporto di somministrazione lavoro part time con n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto al Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, da coprire mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e part time 50% (18 ore) in relazione alle esigenze collegate ai progetti e in considerazione del necessario accrescimento del servizio di Orientamento e più in generale delle attività istituzionali dell'Ente;

VISTO il CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni locali, con particolare riferimento a:

- l'art. 50 comma 3 che stabilisce che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;

- l'art. 52 comma 3 lett. a) che prevede nelle ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative l'attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

RITENUTO che l'attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a), è in deroga ai limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 comma 3;

RITENUTO di procedere, attivando un contratto di somministrazione di lavoro a misura di durata 6 mesi part-time con impegno medio settimanale pari a 18 ore per un totale massimo di periodo pari a n. 471,6 ore a cui si aggiungono un massimo di eventuali n. 8 ore di lavoro supplementare, al reclutamento di n. 1 figura in possesso di documentata esperienza di almeno n. 6 (sei) mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o Istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ……. . la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell'ambito del bando "Servizi", categoria di abilitazione "Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

CONSIDERATO che l'impegno orario settimanale al videoterminale del lavoratore somministrato è inferiore a 20, pertanto non è prevista sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 "*al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)….*" che nel caso in specie è il seguente: CIG: ZF32A89615;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo, al fine di attuare un processo di riorganizzazione del Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, con particolare riferimento alle attività di Orientamento, finalizzato all'accrescimento dello stesso;
- l'oggetto del contratto riguarda l'attivazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del Consorzio Universitario Piceno di durata 6 mesi finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore amministrativo part time ascrivibile alla categoria professionale C/C1 con riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
- le specifiche tecniche sono contenute nel documento denominato "Capitolato tecnico relativo alla richiesta esplorativa di preventivi";
- il contratto sarà stipulato a misura e in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente;

- la selezione del contraente avviene sulla base del prezzo più basso offerto da intendersi come il massimo ribasso percentuale sul Margine Orario a base d'asta, posto pari a Euro 1,50.

DATO che l'importo massimo stimato dalla stazione appaltante per il servizio di cui trattasi indicato nel file denominato Capitolato tecnico relativo alla richiesta esplorativa di preventivi allegato alla presente determinazione è pari ad Euro 9.931,63 al netto dell'Iva applicabile al solo margine di Agenzia;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di preventivi direttamente dalla piattaforma MEPA mediante lo strumento della RDO;

DATO ATTO CHE a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale all'importo soggetto a ribasso (margine orario d'agenzia a base d'asta), per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto sono pervenute n. 2 offerte di seguito indicate ed espresse come ribasso percentuale rispetto al margine orario d'agenzia posto a base d'asta:

Concorrente	Offerta Economica
GENERAZIONE VINCENTE SPA	66,99 Punti percentuale
DURING SPA	34,00 Punti percentuale

RITENUTO:

- il maggiore sconto proposto dal sopracitato operatore economico GENERAZIONE VINCENTE SPA congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
- di affidare il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario, all'operatore economico GENERAZIONE VINCENTE SPA, P.IVA: 07249570636 con sede legale in VIA G. PORZIO ISOLA E 7 CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI che ha offerto uno sconto pari al 66,99% rispetto all'importo massimo stimato dall'Amministrazione rendendosi quindi disponibile ad eseguire l'appalto al prezzo massimo di € 9.449,70 IVA di legge esclusa;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento compreso tra Euro 5.000,00 e Euro 20.000 e conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione appaltante ha proceduto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche di cui all'art. 80 co. 1, co. 4 e co. 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore contratto;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00;
- il D. Lgs. 81/2015 con particolare riferimento al Capo IV Somministrazione di lavoro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- la Linea Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2018 – Serie Generale n. 69;
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. . 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

RITENUTO opportuno attribuire il costo dell'IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno, con un importo massimo stimato pari a Euro 552,64;

CONSIDERATO che l'attività del lavoratore somministrato si svolgerà in parte presso la sede dell'utilizzatore, in parte presso le sedi destinatarie dell'attività di orientamento principalmente localizzate nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, occasionalmente fuori provincia o fuori regione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1) di affidare alla GENERAZIONE VINCENTE SPA, P.IVA: 07249570636 con sede legale in VIA G. PORZIO ISOLA E 7 CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time della durata di 6 mesi di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario, per l'importo massimo di Euro € 9.449,70 IVA di legge esclusa e applicabile solo al margine di agenzia, in conformità alle ragioni espresse in premessa secondo le seguenti tempistiche:
   a. 3 dicembre 2019 decorrenza del contratto di somministrazione semestrale;
   b. periodo di attività del lavoratore decorrente dal 10 dicembre 2019;
2) di dare atto che l'attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a) del CCNL Comparto Funzioni Locali, è in deroga ai limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 comma 3;
3) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza;
4) di dare atto che il costo massimo dell'IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno è pari a Euro 552,64;
5) di stimare l'importo massimo per rimborsi spese per trasferte autorizzate spettanti al lavoratore, in complessivi Euro 400;
6) di impegnare la spesa massima derivante dal presente procedimento pari a Euro 10.454,59 come da seguente prospetto:
   a. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019:
      - Euro 50,00 sul capitolo di spesa n. 80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale
      - Euro 1.583,66 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato
      - Euro 92,11 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP)
   b. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2020:
      - Euro 350,00 sul capitolo di spesa n. 80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale
      - Euro 7.918,29 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato

- Euro 460,54 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP);

7) di prevedere la fornitura al lavoratore del buono pasto di € 7,00, con le medesime modalità previste per i dipendenti del Consorzio. I buoni pasto saranno forniti al lavoratore interessato a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle presenze;
    a. di incaricare l'ufficio preposto alla gestione del sistema presenze, entro il secondo lavorativo di ciascun mese successivo al mese di riferimento, alla trasmissione alla GENERAZIONE VINCENTE SPA del quantitativo delle ore effettivamente lavorate dal lavoratore nel mese precedente, con relativo costo orario, distinte in ore ordinarie e orarie di lavoro supplementare e desumibili dal badge di rilevazione presenze;
8) di incaricare l'ufficio finanziario al pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica recante i seguenti dati:
    - riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
    - riferimento al CIG;
    - quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione del lavoratore con relativo costo orario;
    - totale costo ore lavorate;
    - importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale;
    - IVA su costo ricarico
9) di rendere edotto l'erogatore della prestazione, delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
10) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è il la dr.ssa Roberta Giorgi, Responsabile del Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati;
11) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
12) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:

- all'Amministrazione;
- al Responsabile finanziario
- al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
- al Responsabile area acquisti telematici;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE
Arch. Alessandra Bovara

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
SERVIZIO UNIVERSITÀ, ORIENTAMENTO, COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE DATI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore del Consorzio Universitario Piceno del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario e impegno di spesa. CIG ZF32A89615

DATO ATTO che è necessario riorganizzare, supportare e potenziare le attività del Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati con particolare riferimento a quelle di Orientamento anche in ragione di un calo delle iscrizioni registrate dalle Università con sedi nel Piceno, mediante figura di istruttore amministrativo;

CONSIDERATO che con Delibera n. 4 del 1/02/2019, in considerazione di dette necessità, il CDA delibera di approvare il nuovo Piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021 instaurando un rapporto di somministrazione lavoro part time con n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto al Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, da coprire mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e part time 50% (18 ore) in relazione alle esigenze collegate ai progetti e in considerazione del necessario accrescimento del servizio di Orientamento e più in generale delle attività istituzionali dell'Ente;

VISTO il CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni locali, con particolare riferimento a:

- l'art. 50 comma 3 che stabilisce che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;
- l'art. 52 comma 3 lett. a) che prevede nelle ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative l'attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

RITENUTO che l'attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a), è in deroga ai limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 comma 3;

RITENUTO di procedere, attivando un contratto di somministrazione di lavoro a misura di durata 6 mesi part-time con impegno medio settimanale pari a 18 ore per un totale massimo di periodo pari a n. 471,6 ore a cui si aggiungono un massimo di eventuali n. 8 ore di lavoro supplementare, al reclutamento di n. 1 figura in possesso di documentata esperienza di almeno n. 6 (sei) mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o Istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ……. . la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell'ambito del bando "Servizi", categoria di abilitazione "Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

CONSIDERATO che l'impegno orario settimanale al videoterminale del lavoratore somministrato è inferiore a 20, pertanto non è prevista sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 "*al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)….*" che nel caso in specie è il seguente: CIG: ZF32A89615;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo, al fine di attuare un processo di riorganizzazione del Servizio Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, con particolare riferimento alle attività di Orientamento, finalizzato all'accrescimento dello stesso;
- l'oggetto del contratto riguarda l'attivazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del Consorzio Universitario Piceno di durata 6 mesi finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore amministrativo part time ascrivibile alla categoria professionale C/C1 con riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
- le specifiche tecniche sono contenute nel documento denominato "Capitolato tecnico relativo alla richiesta esplorativa di preventivi";
- il contratto sarà stipulato a misura e in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente;
- la selezione del contraente avviene sulla base del prezzo più basso offerto da intendersi come il massimo ribasso percentuale sul Margine Orario a base d'asta, posto pari a Euro 1,50.

DATO che l'importo massimo stimato dalla stazione appaltante per il servizio di cui trattasi indicato nel file denominato Capitolato tecnico relativo alla richiesta esplorativa di preventivi allegato alla presente determinazione è pari ad Euro 9.931,63 al netto dell'Iva applicabile al solo margine di Agenzia;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di preventivi direttamente dalla piattaforma MEPA mediante lo strumento della RDO;

DATO ATTO CHE a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale all'importo soggetto a ribasso (margine orario d'agenzia a base d'asta), per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto sono pervenute n. 2 offerte di seguito indicate ed espresse come ribasso percentuale rispetto al margine orario d'agenzia posto a base d'asta:

Concorrente	Offerta Economica
GENERAZIONE VINCENTE SPA	66,99 Punti percentuale
DURING SPA	34,00 Punti percentuale

RITENUTO:

- il maggiore sconto proposto dal sopracitato operatore economico GENERAZIONE VINCENTE SPA congruo in rapporto alla qualità della prestazione;

- di affidare il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario, all'operatore economico GENERAZIONE VINCENTE SPA, P.IVA: 07249570636 con sede legale in VIA G. PORZIO ISOLA E 7 CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI che ha offerto uno sconto pari al 66,99% rispetto all'importo massimo stimato dall'Amministrazione rendendosi quindi disponibile ad eseguire l'appalto al prezzo massimo di € 9.449,70 IVA di legge esclusa;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento compreso tra Euro 5.000,00 e Euro 20.000 e conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione appaltante ha proceduto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche di cui all'art. 80 co. 1, co. 4 e co. 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore contratto;

DATO ATTO che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario della presente proposta e i destinatari finali dello stesso;

VISTI:
l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00;

- il D. Lgs. 81/2015 con particolare riferimento al Capo IV Somministrazione di lavoro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- la Linea Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2018 – Serie Generale n. 69;
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. . 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

RITENUTO opportuno attribuire il costo dell'IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno, con un importo massimo stimato pari a Euro 552,64;

CONSIDERATO che l'attività del lavoratore somministrato si svolgerà in parte presso la sede dell'utilizzatore, in parte presso le sedi destinatarie dell'attività di orientamento principalmente localizzate nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, occasionalmente fuori provincia o fuori regione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000.

PROPONE

1) di affidare alla GENERAZIONE VINCENTE SPA, P.IVA: 07249570636 con sede legale in VIA G. PORZIO ISOLA E 7 CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time della durata di 6 mesi di n.1 unità di personale nell'ambito dell'orientamento universitario, per l'importo massimo di Euro € 9.449,70 IVA di legge esclusa e applicabile solo al margine di agenzia, in conformità alle ragioni espresse in premessa secondo le seguenti tempistiche:
    a. 3 dicembre 2019 decorrenza del contratto di somministrazione semestrale
    b. periodo di attività del lavoratore decorrente dal 10 dicembre 2019;
2) di dare atto che l'attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a) del CCNL Comparto Funzioni Locali, è in deroga ai limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 comma 3;
3) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza;
4) di dare atto che il costo massimo dell'IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno è pari a Euro 552,64;
5) di stimare l'importo massimo per rimborsi spese per trasferte autorizzate spettanti al lavoratore, in complessivi Euro 400;
6) di impegnare la spesa massima derivante dal presente procedimento pari a Euro 10.454,59 come da seguente prospetto:
    a. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019:
        - Euro 50,00 sul capitolo di spesa n. 80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale
        - Euro 1.583,66 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato
        - Euro 92,11 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP)
    b. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2020:
        - Euro 350,00 sul capitolo di spesa n. 80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale
        - Euro 7.918,29 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato
        - Euro 460,54 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP);
7) di prevedere la fornitura al lavoratore del buono pasto di € 7,00, con le medesime modalità previste per i dipendenti del Consorzio. I buoni pasto saranno forniti al lavoratore interessato a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle presenze;
    a. di incaricare l'ufficio preposto alla gestione del sistema presenze, entro il secondo lavorativo di ciascun mese successivo al mese di riferimento, alla trasmissione alla GENERAZIONE VINCENTE SPA del quantitativo delle ore effettivamente lavorate dal lavoratore nel mese precedente, con relativo costo orario, distinte in ore ordinarie e orarie di lavoro supplementare e desumibili dal badge di rilevazione presenze;
8) di incaricare l'ufficio finanziario al pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica recante i seguenti dati:
    - riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
    - riferimento al CIG;
    - quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione del lavoratore con relativo costo orario;
    - totale costo ore lavorate;
    - importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale;

- IVA su costo ricarico

9) di rendere edotto l'erogatore della prestazione, delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

10) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:

- all'Amministrazione;
- al Responsabile finanziario
- al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
- al Responsabile area acquisti telematici;

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Roberta Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo n. 31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato, sul capitolo n. 80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale e sul capitolo n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP) del Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019 e anno 2020

Ascoli Piceno, 3/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITÀ

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 3/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE
Arch. Alessandra Bovara

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA RICHIESTA ESPLORATIVA DI PREVENTIVI PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del Consorzio Universitario Piceno (di seguito anche Consorzio) di durata 6 mesi finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore amministrativo part time ascrivibile alla categoria professionale C/C1 con riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
2. Il lavoratore dovrà possedere documentata esperienza di almeno 6 mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario.
3. L'impegno settimanale medio sarà di 18 ore, con presumibile orario di lavoro 8:45 - 12:21 dal lunedì al venerdì, da svolgere in funzione delle attività pianificate e concordate con l'utilizzatore. Il prestatore di lavoro dovrà curare prioritariamente l'organizzazione delle attività di orientamento concordate con l'utilizzatore, pianificare e presiedere agli incontri dedicati allo svolgimento di dette attività avendo quale obiettivo la massima diffusione dei servizi e progetti dell'ente, e dell'offerta formativa attiva sul territorio piceno. Per attività di orientamento si intendono tutte le progettualità promosse dal Consorzio con particolare riferimento a quelle rivolte agli studenti. Per il migliore e più efficace svolgimento delle attività è preferibile il possesso di Laurea in Scienze della comunicazione o Scienze della Formazione.
4. L'attività prevista sarà svolta in parte presso gli uffici dell'utilizzatore (sede consortile Ascoli Piceno, via Tornasacco n. 27), in parte presso le sedi destinatarie dell'attività di orientamento. Le sedi, principalmente localizzate nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, occasionalmente fuori provincia o fuori regione, sono prevalentemente scuole secondarie di II grado, saloni di orientamento, sedi universitarie, spazi destinati alle attività di orientamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Tariffa Oraria Lorda: è l'importo orario pari a Euro 19,16 previsto per la categoria professionale C/C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
2. Margine orario a base d'asta: è l'importo orario pari a Euro 1,50 definito dalla stazione appaltante sul quale il concorrente dovrà proporre il ribasso % in sede di offerta.
3. Margine orario ribassato: è l'importo orario in Euro da riconoscere all'Agenzia derivante dall'applicazione al Margine orario a base d'asta del ribasso % indicato in sede di offerta.
4. Prezzo Orario Offerto: è la somma tra la Tariffa Oraria lorda e il Margine Orario ribassato.
5. Prezzo Orario Offerto maggiorato: è la somma tra la Tariffa Oraria lorda maggiorata del 15% da applicarsi alle ore di lavoro supplementare, e il Margine Orario ribassato.

ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO

1. Il valore presunto complessivo dell'appalto è fissato in Euro 9.931,63 al netto dell'Iva.
   Alla definizione dell'importo suddetto concorrono i seguenti elementi:
   - N. 471,6 ore complessive di lavoro ordinario, considerando una media di 18 ore settimanali da svolgere nel semestre lavorativo di cui al seguente Art. 4. Il corrispettivo di queste ore pari a Euro 9.743,35 scaturisce dalla Tariffa Oraria Lorda pari a Euro 19,16 cui si aggiunge il Margine Orario a base d'asta da ribassare pari a Euro 1,5: (19,16+1,5)*471,6;
   - N. 8 ore di lavoro supplementare, stimate per fronteggiare eventuali eccezionali esigenze di servizio. Il corrispettivo pari a Euro 187,24 scaturisce dall'applicazione del 15% aggiuntivo all'importo orario stabilito per il lavoro ordinario: (19,16*1,15*8+1,5*8)
2. Il corrispettivo effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato come precisato negli articoli seguenti, stante il Margine (d'agenzia) Orario Offerto.
3. Qualora il corrispettivo stimato per la Tariffa Oraria Lorda proposta nel presente capitolato risultasse superiore a quello vigente applicato dalle agenzie di somministrazione nel rispetto dei parametri ufficiali, l'agenzia affidataria non potrà in alcun modo cumulare l'eccedenza con il Margine orario

ribassato spettante.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata 6 mesi con decorrenza, presumibilmente, entro il corrente anno.

ART. 5- STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica-mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
2. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Consorzio.
3. L'Agenzia dovrà porre a disposizione del Consorzio personale in possesso di diploma di maturità e di documentata esperienza di almeno 6 mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario.
4. Il lavoratore, nell'esercizio della presente prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. Il suddetto dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna (art. 53 del D. Lgs. 165/2001, art. 53 del CCNL Funzioni locali 2016/2018).
5. L'Agenzia affidataria si impegna al pagamento diretto al lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge, esclusa l'IRAP che resta a carico del Consorzio.
6. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia al lavoratore sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
7. L'Agenzia affidataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Consorzio, copia delle buste paga del lavoratore somministrato al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge.
8. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.
9. Trattandosi di un impegno orario settimanale al videoterminale inferiore a 20 ore non è prevista sorveglianza sanitaria.
10. L'Agenzia dovrà inoltre garantire quanto segue:

a) i tempi di somministrazione del lavoratore non eccedenti i 4 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Consorzio;

b) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino 13 giorni di calendario lavorativi anche non continuativi (pari al 10% della durata complessiva del contratto), nell'ambito della durata del contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. Il Consorzio sarà comunque tenuto a corrispondere all'Agenzia soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;

c) provvedere entro i termini di cui al precedente punto a) alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Consorzio;

d) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativa complementare e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato;

e) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;

f) liquidare direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti

economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

g) ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 81/2015 e Circolare n. 13/2009 emanata dal Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'Agenzia deve a proprie spese informare il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale mentre sarà cura del Consorzio formarlo e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale esso viene assunto (rischi specifici) in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008. L'agenzia comunica per iscritto al Consorzio, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione dello stesso relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato.

ART. 7 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

1. Il Margine Orario ribassato, come definito all'Art. 2, è da intendersi onnicomprensivo e forfettario.
2. Per il servizio oggetto del presente capitolato, il Consorzio si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il Prezzo Orario Offerto.
3. La Tariffa Oraria Lorda da prendere a riferimento è pari a Euro 19,16.
4. È dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile (Margine Orario ribassato).
5. Il Prezzo Orario Offerto dovrà comprendere il costo per l'Agenzia derivante da tutti gli adempimenti ed obblighi riconducibili al presente Capitolato, fra i quali in via esemplificativa:
   - Ricerca e selezione del personale;
   - Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie;
   - Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
   - Quota assicurativa INAIL;
   - Sostituzione del personale;
   - Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
   - Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008;
   - Utile d'impresa;
   - Imposte di bollo;
   - Rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali: permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie(ed assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto), assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs. 80/2015, L.53/2000 e s.m.i.,L.104/1992 e s.m.i..
6. Ne consegue che nella risultante del c.d. Margine d'agenzia Orario ribassato siano ricomprese tutte le rimanenti voci, non contenute nella Tariffa Oraria Lorda sopra evidenziata per la categoria professionale C/C1 cosicché il Consorzio corrisponderà all'Agenzia affidataria unicamente il Prezzo Orario Offerto per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi come sopra esplicitato.
7. Eventuali ore di lavoro supplementare diurne, fino ad un massimo di n. 8 complessive, saranno evidenziate come voce distinta nell'ambito della fatturazione mensile con un aumento pari al 15% esclusivamente sulla Tariffa Oraria Lorda come stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali. Il pagamento delle ore di lavoro supplementare **dovrà essere sempre** preventivamente autorizzato dal Consorzio.
8. Saranno parimenti evidenziate come voce distinta nell'ambito della fatturazione mensile le altre voci accessorie non contenute nel calcolo delle tariffe come sopra esposto e dovute a termini di legge o di contratto.
9. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia come le ore ordinarie.
10. Eventuali rimborsi spese per trasferte autorizzate spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Consorzio all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, successivamente rimborsati da parte del Consorzio.

11. Il Consorzio si impegna altresì a fornire al lavoratore il buono pasto di € 7,00, con le medesime modalità previste per i dipendenti del Consorzio. I buoni pasto saranno forniti al lavoratore interessato a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle presenze.
12. Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il Consorzio fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo saranno trasmesse all'Agenzia, le risultanze delle timbrature.

ART. 8 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito s'intenderà risolto.
2. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, il Consorzio provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore, ovvero altre motivazioni.
3. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
4. Nel caso in cui il Consorzio non accetti le controdeduzioni presentate dall'Agenzia, provvederà a darne opportuna comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia che sarà tenuta a procedere alla sostituzione del lavoratore entro i cinque giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione.
5. Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia all'art. 6 comma 10 - lett. b) e c) del presente Capitolato.
6. Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica l'art. 14 del presente Capitolato.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica.
2. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l'impresa si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all'invio telematico, copia della fattura, direttamente al Servizio finanziario del Consorzio sede operativa Via Tornasacco 27 - 63100 Ascoli Piceno - mail certificata: cup@postcert.it per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi.
3. La fattura dovrà essere intestata al Consorzio Universitario Piceno.
4. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare e richiedere alla ditta affidataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
5. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
   - riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
- riferimento al CIG;
- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione del lavoratore con relativo costo orario;
- totale costo ore lavorate;
- importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale;
- IVA su costo ricarico (margine);

6. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Consorzio provveda a formalizzare all'impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.
7. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

8. Il Consorzio si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

a. Obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.

b. Obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.

c. Obbligo per il Consorzio di comunicare al fornitore il CIG (codice identificativo di gara) per il contratto per servizi concesso.

2. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il Consorzio, in caso di inadempimento dell'Agenzia, sarà tenuto agli obblighi di cui all'art. 35 - comma 2 - del D.Lgs. 81/2015, rivalendosi sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. Il Consorzio sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente servizio.
3. Il Consorzio agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 2 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto di appalto ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione in materia di lavoro somministrato.
4. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Resta a carico del Consorzio il pagamento dell'IRAP.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Consorzio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto, ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente servizio, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) in materia di somministrazione lavoro, pubblici appalti e le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro nell' Impresa, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2015.
2. Il Consorzio comunica tempestivamente all'Impresa gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare al Consorzio secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 del presente capitolato.

ART. 14 - PENALI

1. Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore del Consorzio, l'Agenzia sarà comunque soggetta, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.
2. L'infrazione dovrà essere contestata via PEC da parte del Consorzio, ai fini dell'applicazione della penale, entro 15 giorni solari dal fatto cui si riferiscono. All'Agenzia è concesso un ulteriore termine di

5 giorni solari per controdedurre via PEC .
3. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Consorzio, saranno applicate le penali dettagliate nel presente articolo.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma 3, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti dal Consorzio, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
5. In caso di risoluzione del contratto, oltre agli ulteriori danni subiti dal Consorzio, saranno posti a carico dell'Agenzia affidataria i maggiori costi eventuali del nuovo servizio di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuova Ditta.
6. Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Agenzia e Consorzio cui possano conseguire penali.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Agenzia affidataria sarà comunque responsabile verso il Consorzio di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che il Consorzio dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente capitolato, del contratto.
3. L'Agenzia dovrà inoltre indicare un proprio responsabile, a cui sia riferibile l'esattezza e la correttezza degli adempimenti delle prestazioni fornite al Consorzio.
4. Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Consorzio, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Si applicano i termini previsti dall'art.14 precedente in materia di contestazioni e controdeduzioni, nonché le penali ivi previste, oltre alla risoluzione del contratto come appena precisato.
6. Dovrà inoltre essere risarcito a favore del Consorzio, ogni danno subito a causa degli inesatti adempimenti di cui sopra, oltre alle spese inclusi i maggiori eventuali costi del nuovo servizio di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuova Agenzia, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
7. L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e operai con un massimale unico di capitale assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione del servizio e limitatamente al rapporto tra Agenzia e la Stazione Appaltante. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.
8. In riferimento al precedente punto 7 si specifica che sarà considerata sufficiente anche una polizza già attiva da parte dell'Agenzia.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE.

1. Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile tramite PEC ed alla revoca dell'affidamento in caso di:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'abilitazione al MEPA;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute del lavoratore di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
e) nei casi specificamente previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i;
f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
g) mancato rispetto degli obblighi, dei termini di pagamento e delle scadenze di legge di cui all'art. 6 del presente capitolato;
h) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia

affidataria nel corso della procedura;

i) reiterata mancata sostituzione del personale assente nei tempi ex artt. 6 e 8 del presente capitolato, ritardo o mancato avvio al lavoro del personale richiesto, così come reiterate interruzioni delle prestazioni imputabili all'Agenzia;

j) rifiuto di permettere al Consorzio i controlli sul corretto operato dell'Agenzia previsti dal presente capitolato o da altre norme di legge o regolamentari;

k) gravi e reiterati inadempimenti e inottemperanze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, in particolare a seguito di inadempienze contrattuali dell'Agenzia cui siano conseguiti o possano conseguire danni al Consorzio, utenti o terzi.

2. In caso di inadempimento contrattuale dell'Agenzia, cui consegua la risoluzione del contratto, il Consorzio svolgerà il servizio di cui al presente capitolato, rivolgendosi ad altra Agenzia in possesso dei necessari requisiti.

3. La risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile, non pregiudica in ogni caso il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Agenzia.

ART. 17- SUBAPPALTO

È vietato subappaltare il servizio dopo la sua assunzione. La violazione di tale divieto comporterà la immediata risoluzione del contratto fatti salvi ulteriori danni da risarcire a favore del Consorzio.

ART. 18- PRETESE DI TERZI

L'Agenzia sarà chiamata a rispondere dei danni accertati ed ad essa imputabili.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste via PEC dal presente capitolato, dovranno essere inviate all'indirizzo cup@postcert.it del Consorzio.
2. L'Azienda al momento della stipula del contratto dovrà indicare al Consorzio la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Agenzia stessa, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.

Il RUP

F.to Dr.ssa Roberta Giorgi